

STATUTO

**FARMACIA COMUNALE -
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IN SIGLA: FARMA.CO. - SRL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MIRANDOLA MO VIA FOGAZZARO 8

Numero REA: MO - 283171

Codice fiscale: 02353630367

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-10-2004 - Statuto completo	2
--	---

in materia di decisioni dei soci, lasciando sostanzialmente immutate le altre disposizioni del vigente statuto, pur modificate nelle espressioni formali e nell'ordine degli articoli; propone l'approvazione del nuovo statuto nel testo aggiornato con le modifiche proposte, dopo aver letto e illustrato tutti gli articoli nuovi o modificati.

L'assemblea, dopo accurata disamina delle proposte del presidente e del testo dello statuto aggiornato,
delibera all'unanimità
di approvare il testo dello statuto con le modifiche proposte.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove.

Allego sotto "**A**", dispensato dalla lettura, il nuovo testo dello statuto consegnatomi dal presidente e debitamente firmato.

Ho letto al comparente che lo approva, questo verbale scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio.

Firmato:
Stefano Galavotti
Italo Di Maria notaro (impronta del sigillo)

Allegato "A"

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
(STATUTO SOCIALE)

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata: "FARMACIA COMUNALE - società a responsabilità limitata", in sigla "FARMACO S.r.l." ai dell'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Mirandola all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter, Disposizioni di Attuazioni del Codice Civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Compete ai soci la decisione di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2025, salvo proroga od anticipato scioglimento per disposizione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Mirandola. In particolare nell'ambito di quanto sopra la società si propone di svolgere attività di:

- Preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- Commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, articoli e prodotti per l'infanzia; articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, articoli e prodotti avente comunque attinenza con quelli specificati.

Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione ed in affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, e finanziarie che dall'organo competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

È escluso: l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di intermediazione e gestione di strumenti finanziari, nonché di attività finanziarie riservate a soggetti appositamente abilitati o per le quali esistano riserve legislative e regolamentari; l'esercizio di attività professionali protette riservate ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 15.600,00 (quindicimilaseicento) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Le quote sono nominative ed indivisibili.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 6 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o crediti, o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481, 2481 bis, 2481 ter. del Codice Civile) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, è derogato il disposto dell'art. 2464 Codice Civile sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro. Sono pertanto ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro consentiti dalla legge, per i conferimenti in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2464 e 2465 Codice Civile.

Spetta ai soci il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alle

partecipazioni da essi possedute salvo che apposita delibera assembleare non preveda la possibilità di sottoscrizione non proporzionale, indicandone il criterio di sottoscrizione.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento del capitale sociale che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter Codice Civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità previste dalla legge (artt. 2482, 2482 bis 2482 ter, 2482 quater del Codice Civile) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di socio moroso ai sensi dell'art. 2466 Codice Civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Tanto i versamenti in conto capitale che i finanziamenti infruttiferi, con o senza diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci solo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 Codice Civile.

ARTICOLO 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali, compreso il diritto di distribuzione degli utili, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e possono essere modificati esclusivamente con il consenso di tutti i soci deliberato all'unanimità con metodo assembleare.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 Codice Civile.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

A) PRELAZIONE NEL CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi unicamente con il consenso della maggioranza del capitale sociale. Il socio che intenda cedere la propria quota ha diritto di voto.

Ai soci spetta il diritto di prelazione.

Per trasferimento per atto tra vivi ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, a titolo oneroso o gratuito, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo di esemplificazione, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro sette giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) Ogni socio interessato all'acquisto deve fare pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quaranta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione dell'offerta;

b) La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento.

Nell'ipotesi di esercizio di diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendono avvalersene.

Tutti i soci, anche quelli che non hanno esercitato il

diritto di prelazione ed escluso il solo socio offerente, all'unanimità possono concordare la sottoscrizione non proporzionale al capitale inizialmente posseduto. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con altri soci. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora nessuno socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione, salvo quanto disposto con la clausola di gradimento. Il trasferimento dovrà avvenire entro i sessanta giorni successivi, decorrenti dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione. In mancanza la procedura di prelazione deve essere ripetuta. In caso di esercizio del diritto di prelazione, il prezzo delle quote in prelazione deve essere stabilito in base al valore economico del patrimonio della società al momento del ricevimento della comunicazione all'organo amministrativo da parte del socio cedente, salvo un prezzo diverso determinato dalle parti di comune accordo tra di loro. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo con i criteri sopra indicati, si farà riferimento a quanto disposto dall'art. 28 del presente statuto. In tale caso il Perito dovrà fissare il prezzo in modo che lo stesso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato, di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. Il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione, invece non spetta in caso di costituzione di pegno o di usufrutto. Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale, sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri atti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società. La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza

l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci.

B) PRELAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA.

Il trasferimento delle partecipazioni mortis causa è disciplinato dagli artt. 2284 e 2289 del Codice Civile, con le seguenti precisazioni: la società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi. Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

C) CLAUSOLA DI GRADIMENTO

La cessione della partecipazione per atto tra vivi a titolo oneroso è altresì subordinata al gradimento della maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, la determinazione del loro compenso e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto;
- e) gli aumenti e la riduzione del capitale sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, a cui spetti diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ai sensi dell'art. 2466 Codice Civile ed i soci titolari di partecipazioni per cui espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ARTICOLO 11 - DECISIONE DEI SOCI - MODALITA'

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti

previsti dalla legge, ogni qual volta l'organo amministrativo

lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione fatta in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO.

Possono intervenire all'assemblea dei soci, i soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco, dipendente della società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento

all'assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, nell'ordine al Vice presidente e all'Amministratore delegato, se nominati. Qualora nè gli uni nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza del capitale rappresentato, il Presidente tra i presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale. L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale, salvo i casi previsti ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 Codice Civile e gli altri casi di legge in cui delibera con il voto di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

ARTICOLO 12 - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la

tempestiva esecuzione degli obblighi del deposito o di pubblicazione ed a cura dell'organo amministrativo deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 13 - AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, i cui componenti operano con metodo collegiale.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono anche non essere soci;
- b) non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- c) durano in carica per un periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) sono rieleggibili;
- e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile
- f) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO COLLEGIALE

Quando la società è amministrata dal consiglio, il funzionamento di esso è così regolato:

A) PRESIDENZA

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questo non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B) RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica) e, in caso di urgenza con telegramma, fax, posta elettronica, da spediti almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci se nominati.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

C) DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Occorrerà il voto favorevole dell'unanimità degli amministratori in carica per le deliberazioni riguardanti:

- deleghe di poteri e nomina e sostituzione del direttore;
- assunzione e licenziamento del personale dipendente.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

ARTICOLO 15 - DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni:

- ad uno o più amministratori delegati,
- al direttore determinando il contenuto, i limiti le eventuali modalità di esercizio della delega.

In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle disposizioni delle leggi

vigenti.

Le cariche di presidente e di vice e di amministratore delegato sono cumulabili.

In particolare il consiglio di amministrazione delegherà la direzione della farmacia ad uno dei suoi componenti farmacisti iscritto all'albo in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art. 12 Legge 2 aprile 1968, n. 475, a meno che la direzione non sia affidata ad un dipendente della Società.

ARTICOLO 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 18 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione della responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ARTICOLO 19 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'amministratore unico o ai membri del consiglio d'amministrazione, spetta, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'assemblea dei soci, il rimborso delle spese incontrate per ragioni del loro ufficio.

ARTICOLO 20 - AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società e vengono tassativamente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci e, sottratte così, alle competenze dell'Amministratore Unico tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 21 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonchè i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 10, possono nominare:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 23;
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24 del presente statuto;

la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 Codice Civile.

Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 23.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato quando le norme di Legge lo prescrivono o in seguito a deliberazioni dell'Assemblea ordinaria ed esercita il controllo contabile sulla società.

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi. Sono altresì nominati due Sindaci supplenti; l'assemblea ordinaria designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La remunerazione annua dei Sindaci effettivi è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 24 - REVISORE

Fuori dei casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, il controllo contabile della società può essere affidato, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, ad un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 e dall'art. 2409 quinquies del Codice Civile.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del Codice Civile e si applica inoltre la disposizione di cui

all'art. 2409 sexies Codice Civile.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 26 - UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinarsi alla riserva legale, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

ARTICOLO 27 - RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'organo Amministrativo mediante lettera

raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 28.

ARTICOLO 28 - VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato di partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 12 mesi dalla comunicazione di recesso fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Codice Civile.

Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale ad

importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

ARTICOLO 29 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito, o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera assembleare.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui al successivo art. 33 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 28 lett. in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile e pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter Codice Civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (art. 2484 e ss.)

ARTICOLO 31 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 Codice Civile.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata in ogni caso da Notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 Codice Civile (deposito, iscrizione, e pubblicazione delle modificazioni).

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve

essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, al Consiglio della Camera Arbitrale di Modena.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Modena.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi dei precedenti artt.27 e 28.

ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a

colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

Io sottoscritto Dott. Italo Di Maria Notaio in Mirandola, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Italo Di Maria - Notaio

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di **Modena** autorizzata con prov. **aut. n. 25047 del 26.10.1989, 15614 del 08.02.2001** del Ministero delle Finanze - Dip.Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di **Modena**.*

Mirandola, li 28 ottobre 2004.

Italo Di Maria - Notaio

FIRMA DIGITALE